

# **Baloise Assicurazione Cyber PMI**

## L'assicurazione dei rischi Cyber

**Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali**

Edizione 2019

# Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali a partire da pagina 6

---

Gentile cliente,

**Le informazioni sul prodotto contribuiscono a far comprendere meglio la documentazione contrattuale.**

**Per il contenuto e l'entità dei reciproci diritti e doveri fanno testo esclusivamente il contratto d'assicurazione e le condizioni contrattuali (CC).**

**Il contratto assicurativo sottostà al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Per i contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein sarà applicata la legislazione locale, solo nel caso la legge lo prescriva. In questi casi sono valide, in complemento a queste CC, le "Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein".**

---

## 1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

In internet ci troverà su [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

## 2. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito sono riportate informazioni relative alla copertura assicurativa in questione. Si tratta di una sintesi che vuole fornire una visione d'insieme semplificata. Per una descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di copertura) occorre consultare le CC.

### 2.1 Assicurazione dei rischi Cyber

L'assicurazione cyber protegge il contraente dalle conseguenze finanziarie dei rischi cyber. La copertura assicurativa può essere adeguata alle proprie necessità con l'aggiunta di coperture facoltative.

### 2.2 Oggetto dell'assicurazione

Sono assicurati i danni patrimoniali e le spese derivanti da una violazione della sicurezza delle informazioni (compromissione della disponibilità, integrità o riservatezza di dati elettronici o sistemi informatici del contraente, senza danni materiali).

### 2.3 Coperture

Coperture Danni a terzi	Esempi di sinistro	Danni propri	Danni a terzi
Responsabilità civile per i danni patrimoniali in seguito a una violazione della sicurezza delle informazioni			Pagina 7
Compromissione della disponibilità di sistemi informatici	In seguito a un attacco cibernetico ad un'agenzia di viaggi, numerosi clienti non riescono più a ottenere in tempo il biglietto aereo e chiedono di conseguenza un risarcimento dei danni dovuti alle necessarie modifiche delle prenotazioni.		Pagina 7
Perdita di dati	A causa di un errore operativo durante il backup, vengono cancellati in uno studio di architettura inavvertitamente i file dei piani di un cliente.		Pagina 7
Intervento illecito su sistemi informatici (hacking)	Un fornitore di componenti automobilistici gestisce un negozio web. A causa di un virus, le ordinazioni non ancora evase vengono cancellate. Dato che i clienti del negozio web hanno ricevuto una conferma d'ordine generata dal sistema, chiedono un risarcimento dei danni causati dalla mancata fornitura.		Pagina 8
Violazione di diritti di protezione	Nel quadro di una campagna online, il contraente utilizza testi e immagini simili a quelli di un concorrente. Questi fa valere una diminuzione dei ricavi.		Pagina 8
Violazione della protezione dei dati o dell'obbligo di mantenere il segreto	La collaboratrice di uno studio di medicina estetica ha pubblicato per errore sul sito Internet della clinica il file di alcuni clienti. Le persone in questione, in parte ben note al pubblico, chiedono un risarcimento per violazione dei diritti della personalità.		Pagina 8
Violazione di standard di sicurezza PCI	Perdita di informazioni concernenti carte di credito a causa di un lettore hackerato in un albergo/centro congressi. A causa di una violazione dello standard sulla sicurezza dei dati della Payment Card Industry, l'impresa deve pagare penalità contrattuali all'istituto delle carte di credito.		Pagina 8

Coperture Danni propri	Esempi di sinistro	Danni propri	Danni a terzi
<b>Spese e danni patrimoniali per</b>			
Eliminazione di malware e ripristino e/o riacquisto di dati elettronici e software	Un virus infetta il sistema informatico e il controllo della fabbricazione di uno stabilimento di produzione. Vanno persi dati, fra i quali anche parametri della produzione. Il virus deve essere eliminato, i dati devono essere ripristinati dal backup e i dati che non sono più disponibili vanno immessi nuovamente a mano.	Pagina 10	
Spese supplementari	La perdita di dati compromette pure la produzione. Per poter evadere gli ordini, i collaboratori devono prestare ore supplementari e lavorare durante i fine settimana.	Pagina 10	
Perdita di ricavi di esercizio	Uno shop online è rimasto vittima di un attacco Deniego di servizio e per 48 ore i clienti non hanno avuto accesso ai servizi. Dato che l'attacco è avvenuto nel periodo di Avvento, c'è stata una notevole perdita di entrate.	Pagina 11	
Operazioni elettroniche di pagamento	Mediante spyware alcuni criminali riescono ad accedere all'e-banking di un'azienda, appropriandosi di parecchie migliaia di franchi.	Pagina 12	
Spedizione di merci	Alcuni hacker manipolano la pagina dello shop online di un'azienda commerciale e deviano le merci verso indirizzi esteri ignoti.	Pagina 12	

## 4 Informazioni sul prodotto

Coperture Assistenza	Esempi di sinistro	Danni propri	Danni a terzi
Spese forensi	Per motivi inspiegabili sono stati pubblicati dati sensibili dell'impresa. Gli specialisti determinano la causa e l'estensione del danno e consigliano misure adeguate.		Pagina 13
Spese in relazione alla violazione della protezione dei dati e dell'obbligo di mantenere il segreto	Persone non autorizzate riescono ad accedere ai dati dei clienti di un commerciante online. Hanno potuto leggere anche dati sensibili, come password e informazioni sulle carte di credito. L'informazione delle persone coinvolte e la sorveglianza dei conti delle carte di credito comporta dei costi.		Pagina 13
Gestione di crisi e misure a tutela della reputazione	In relazione a un sinistro assicurato, il contraente chiede l'aiuto di un consulente per la comunicazione in caso di crisi. Per ripristinare la credibilità dell'impresa, vengono inoltre pubblicate inserzioni pubblicitarie in varie riviste.		Pagina 13
Protezione giuridica nei procedimenti delle autorità	Dopo la pubblicazione dei documenti fiscali di un comune, l'autorità avvia un procedimento per violazione della protezione dei dati. Sono assicurati i costi messi a carico dalle autorità come pure i costi del patrocinio legale del comune.		Pagina 14
Cyber-Estorsione	Una clinica privata viene ricattata, minacciandola di pubblicare dati dei clienti.		Pagina 13

### 3. Premi e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e va pagato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. È possibile in alcuni casi pagare il premio in rate semestrali o trimestrali, in questi casi viene però richiesto il pagamento di un supplemento.

Se il contratto d'assicurazione è annullato prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese rimborsa al contraente la parte di premio non assorbita in maniera proporzionale. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell'annullamento del contratto, se il contraente disdice il contratto d'assicurazione entro 12 mesi dalla conclusione dello stesso a seguito di un sinistro.

In caso di sinistro, se concordato, una parte del sinistro sarà a carico del contraente (franchigia o periodo di carenza).

### 4. Ritardo nel pagamento e conseguenze del sollecito

Se il premio non viene pagato nonostante un sollecito scritto, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima rimane senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto assicurativo può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Al contraente non viene accordata alcuna copertura assicurativa per il periodo dell'interruzione neppure dopo la riattivazione.

Il contratto d'assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclaims legalmente il premio dovuto (esecuzione).

### 5. Altri obblighi del contraente

Il contraente deve rispondere alle domande della proposta assicurativa in maniera completa e veritiera (obbligo di notifica precontrattuale). Durante il periodo contrattuale, le modifiche dei fatti rilevanti per la valutazione del rischio e riguardanti gli elementi indicati sulla proposta assicurativa (aggravamento del rischio) vanno comunicate alla Basilese.

In caso di sinistro occorre informare immediatamente la Basilese.

Il contraente è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica). Alla Basilese devono essere fornite tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo di informazione). Per l'ammontare del danno spetta al contraente l'onere della prova (ricevute, giustificativi).

In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se la violazione di un obbligo influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese può ridurre o addirittura negare una sua prestazione.

## 6. Danno causato per colpa propria

In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da negligenza grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione.

## 7. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'espiazione
Ambedue le parti contrattuali	Scadenza della durata minima menzionata nel contratto d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Caso di sinistro per il quale è stata corrisposta una prestazione da parte della Basilese	<b>Assicuratore:</b> Al più tardi al momento del pagamento <b>Contraente:</b> Al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente  14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
	La cosa assicurata cambia nella sua totalità il proprietario (cambiamento di proprietà, non valevole per persone giuridiche)	<b>Assicuratore:</b> 14 giorni dopo aver preso atto del nuovo proprietario <b>Contraente:</b> 30 giorni dal cambiamento di proprietà	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del nuovo proprietario  Passaggio di proprietà
Contraente	Aumento di premi e franchigie, p. es. in seguito a modifiche tariffarie	Prima della fine dell'anno assicurativo in corso	Fine dell'anno assicurativo in corso
	Aumento del premio in seguito a un importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento di premio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Contravvenzione all'obbligo di informazione precontrattuale previsto dall'Art. 3 LCA	4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del contratto	Ricezione della disdetta
Assicuratore	Contravvenzione all'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione	Ricezione della disdetta
	Importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica dell'aggravamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto assicurativo. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta.

Motivi di espiazione	Motivi di espiazione
Fallimento del contraente	Apertura del fallimento

## 8. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente, corretto e protetto da abusi delle incombenze contrattuali, le imprese assicurative ricorrono all'elaborazione elettronica dei dati. I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese conformemente alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), in base

alla quale l'elaborazione dei dati è lecita, se autorizzata dalla LPD, da altre norme giuridiche o se il contraente ha concesso la sua autorizzazione in merito.

**Clausola per la concessione d'autorizzazione:** In vista dell'elaborazione dei dati, la proposta d'assicurazione contiene una clausola che ci autorizza a effettuare l'elaborazione dei dati in conformità alla legge.

**Elaborazione dei dati:** Elaborare comporta ogni tipo di approccio con i dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati, come la ricerca, la custodia, l'uso, la rielaborazione, la notifica, l'archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese elabora i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e dei sinistri. In prima linea vengono elaborati i dati del contraente riportati nella proposta d'assicurazione e nella notifica dei sinistri. Se è il caso, la Basilese chiede informazioni a terzi (p. es. assicuratore precedente). Infine, la Basilese può elaborare i dati anche nell'ambito di ottimizzazioni del prodotto, come pure per motivi di marketing interno. Nella proposta d'assicurazione viene fatto notare al contraente che ha la possibilità di richiedere per iscritto alla Basilese di non essere proposto per tali scopi.

**Scambio dei dati:** Nell'interesse di tutti gli assicurati, può avere luogo secondo i casi uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera e all'estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei dati del contraente.

**Gli intermediari** Possono ricevere i dati riguardanti il contraente e disponibili presso la Basilese, necessari per la gestione e la consulenza. Gli intermediari sono obbligati per legge e per contratto a osservare il loro particolare dovere di segretezza e le disposizioni della LPD. I broker indipendenti hanno diritto di accesso a questi dati solo se sono espressamente autorizzati dal cliente.

**Diritto di informazione e di rettifica:** A norma della LPD, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati i dati inesatti.

## 9. Reclami

L'accettazione dei reclami è effettuata presso i seguenti recapiti:

Basilese Assicurazione SA  
Gestione dei reclami  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800  
E-mail: [reclami@baloise.ch](mailto:reclami@baloise.ch)

# Condizioni contrattuali

Per i termini stampati in *corsivo*, valgono relativamente al contratto di assicurazione esclusivamente le definizioni speciali nella sezione definizioni.

## A Generalità

### Inizio, durata e fine

#### A1

Il contratto di assicurazione inizia alla data indicata nello stesso.

Il contratto è valido per la durata indicata nel contratto di assicurazione. Trascorso tale periodo, il contratto si rinnova tacitamente per 12 mesi, a meno che una delle parti contrattuali non abbia ricevuto una disdetta scritta al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

Il contratto di assicurazione termina con la disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge o dal contratto stesso.

### Modifica di premi e franchigie

#### A2

La Basilese può modificare i premi e le franchigie all'inizio di un nuovo anno assicurativo. La modifica viene notificata al *contraente* al più tardi 90 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo in corso.

Se il *contraente* non è d'accordo con le modifiche, può disdire il contratto per la parte interessata dalla modifica o nella sua totalità. La disdetta è valida se il *contraente* la comunica per iscritto al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso.

### Obbligo di notifica

#### A3

In caso di reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica precontrattuale, la Basilese può disdire il contratto in forma scritta. Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della reticenza. La disdetta entra in vigore con la ricezione da parte del *contraente*.

In caso di disdetta del contratto da parte della Basilese, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per i danni già intervenuti, se il loro insorgere o la loro estensione

- a) è stata influenzata dalla mancata o dall'inesatta notifica del fatto rilevante per la valutazione del rischio;
- b) è da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era stata sufficientemente informata a causa della reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica.

### Aggravamento e diminuzione del rischio

#### A4

Ogni modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio e del quale le parti abbiano determinato l'estensione alla conclusione del contratto deve essere comunicata immediatamente per iscritto alla Basilese (in caso di variazione del fatturato annuo, se la differenza tra fatturato annuo e fatturato contrattuale è superiore al 30%).

In caso di aggravamento del rischio, la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto entro 30 giorni a partire dalla ricezione della notifica, oppure disdire il contratto osservando un termine di 30 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta al *contraente*, se non è d'accordo con l'aumento del premio. In entrambi i casi, la Basilese ha

diritto alla riscossione del premio modificato per il periodo dall'aggravamento del rischio fino all'espiazione del contratto.

In caso di omissione colposa di notifica di un aggravamento del rischio, l'indennizzo può essere ridotto nella misura in cui l'aggravamento ha influenzato il subentrare o l'estensione del danno.

In caso di diminuzione del rischio, il premio viene ridotto in misura corrispondente alla modifica del rischio.

### Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

#### A5

La copertura assicurativa è soppressa nella misura e fintanto che sanzioni economiche, commerciali e finanziarie sono applicabili in virtù di legge e si oppongono alle prestazioni contrattuali.

### Spese di riduzione e prevenzione di danni

#### A6

Qualora si verifichi o ci sia una minaccia imminente del verificarsi di un evento assicurato, gli assicurati hanno l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti idonei per evitare (prevenire) o ridurre (contenere) il danno. Sempre che il differimento non comporti pericoli, per le misure da prendere gli assicurati sono tenuti a chiedere le istruzioni della Basilese.

Le spese per tali misure sono assunte nel quadro delle presenti disposizioni contrattuali, anche se la loro applicazione risulta vana. Spese che servono unicamente alla riduzione di un danno non coperto non vengono assunte.

A complemento della parte E non sono assicurati i costi

- a) in relazione allo sviluppo, al miglioramento o al risanamento dei *sistemi informatici* utilizzati dal *contraente* (p. es. per chiudere una falla di sicurezza esistente);
- b) in relazione a eventi previsti (p. es. in caso di interventi programmati sui *sistemi informatici* utilizzati dal *contraente*);
- c) dovuti a un'attività necessaria per il regolare adempimento del contratto, come p. es. l'eliminazione di difetti e danni di cose fabbricate o fornite o di lavori svolti;
- d) in relazione a un'azione di richiamo o ritiro di cose o *software* per computer;
- e) che la Basilese si è già rifiutata di assumere;
- f) che l'assicurato ha generato in assenza di un pericolo imminente, senza previa consultazione della Basilese.

### Imprese assicurate e assicurazione di previdenza per nuove imprese

#### A7

La copertura assicurativa sussiste per il *contraente* indicato nel contratto di assicurazione come pure per le altre imprese coassicurate ivi indicate situate in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

La copertura assicurativa concordata nel presente contratto vale anche per le istituzioni e le associazioni collegate alle imprese assicurate, come pure per i rispettivi affiliati (p. es. pompieri aziendali, medici aziendali, società sportive, ecc.) per le attività che svolgono per le aziende assicurate.

Le società affiliate e le società di partecipazione in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, che vengono rilevate o costituite dopo la conclusione del contratto di assicurazione sono coassicurate, a condizione che le loro attività corrispondano a quelle descritte nel contratto di assicurazione e che il *contraente* direttamente o indirettamente partecipi al loro capitale sociale in ragione del 50% o più.

Le nuove società affiliate e società di partecipazione sono soggette al pagamento dei premi dal momento del loro rilevamento o della loro costituzione e vanno comunicate alla Basilese entro la fine dell'anno assicurativo.

#### Assicurazione prioritaria

**A8**

Se la copertura assicurativa sussiste secondo le condizioni del presente contratto di assicurazione anche in un altro contratto assicurativo, la presente assicurazione contro i rischi informatici ha la precedenza.

#### Assicurazione retroattiva

**A9**

La copertura assicurativa esiste per i danni che si verificano durante la durata del contratto, anche se l'incidente cyber è stato causato prima dell'inizio del contratto. Il principio del reclamo (claims made) (B3.2) si applica alla copertura Cyber Danni a terzi, mentre la prima constatazione di una *violazione della sicurezza delle informazioni* (C1) è decisiva per la copertura dei Cyber Danni propri.

#### Danni in serie

**A10**

L'insieme dei danni assicurati e delle misure preventive per questioni diverse, dovuti alla medesima causa, è considerato come un unico sinistro (danni in serie). Il numero di persone danneggiate, che rivendicano pretese, o di aventi diritto è irrilevante.

Sono considerati come la medesima causa ai sensi della presente disposizione una pluralità di sinistri riconducibile a un'identica *violazione della sicurezza delle informazioni* risp. a un unico errore.

Sono considerati come una medesima circostanza una pluralità di fatti interconnessi che in base ai rapporti sussistenti fra loro possono essere intesi soltanto come un insieme organico e quindi una sola unità.

Per ogni singolo danno in serie, l'obbligo di prestazione della Basilese è limitato all'indennizzo annuale massimo indicato nel contratto.

Un danno in serie viene attribuito all'anno assicurativo in cui si verifica il primo danno della serie.

#### Franchigia

**A11**

La franchigia convenuta viene dedotta per ogni sinistro dal danno assicurato. La franchigia si riferisce all'insieme delle prestazioni che deve fornire la Basilese, tenendo anche conto dei costi per la difesa contro pretese infondate.

Se il medesimo sinistro interessa diverse coperture, la franchigia viene dedotta una volta sola. In caso di franchigie diverse, si deduce l'importo più elevato.

Se è stato concordato un periodo di carenza, si applicano le relative regole.

La Basilese assume anche la liquidazione di danni a terzi secondo la parte B del presente contratto, per i quali l'ammontare del danno non raggiunge la franchigia concordata, ma che superano 500 CHF. Il *contraente* si impegna peraltro a rimborsare a prima richiesta entro quattro settimane gli esborsi della Basilese entro i limiti della franchigia.

#### Violazione di obblighi

**A12**

In caso di violazione colposa di disposizioni o di obblighi legali o contrattuali, l'indennizzo può essere ridotto nella misura in cui tale violazione ha influenzato l'insorgere, l'entità o la prova del danno, a meno che il *contraente* non dimostri che il suo comportamento non ha in alcun modo influenzato l'insorgere, l'entità o la prova del danno.

In caso di violazione colposa da parte di una persona assicurata degli obblighi specificati in relazione alla liquidazione del sinistro, la Basilese è svincolata da ogni obbligo nei suoi confronti nella misura in cui la prestazione da fornire ne sarebbe aumentata.

#### Indirizzo di notifica

**A13**

Tutte le notifiche e le comunicazioni del *contraente* o dell'avente diritto vanno indirizzate all'agenzia competente o alla sede svizzera della Basilese. Le dichiarazioni di disdetta e di recesso devono pervenire a tali destinatari prima dello scadere del termine.

Se sussiste un mandato di broker notificato alla Basilese, il broker incaricato dell'assistenza al cliente è autorizzato ad accettare richieste di informazioni, dichiarazioni, notifiche, dichiarazioni di volontà e pagamenti del *contraente*. Il broker ha l'obbligo di trasmetterli immediatamente all'agenzia competente della Basilese. Se l'efficacia di un'eventuale prestazione o dichiarazione per la Basilese dipende dal rispetto di un termine, tale termine si ritiene rispettato se il broker riceve tempestivamente la prestazione o dichiarazione in questione. Le fattispecie per le quali in base alla legge o al contratto si richiede un'accettazione esplicita da parte della Basilese, diventano vincolanti soltanto con la conferma da parte della Basilese.

#### Controversie legali

**A14**

I reclami sono da indirizzare a:

Basilese Assicurazione SA  
Aeschengraben 21  
Casella postale  
4002 Basel

---

## B Cyber Danni a terzi

---

#### Oggetto dell'assicurazione

**B1**

La copertura assicurativa sussiste nel caso che un *terzo* avanzi nei confronti di una persona assicurata, in forza di disposizioni legali sulla responsabilità civile, pretese per il risarcimento di un *danno patrimoniale* a causa di una *violazione della sicurezza delle informazioni*. A questo riguardo è irrilevante se la *violazione della sicurezza delle informazioni* si è verificata presso il *contraente*, un fornitore esterno di servizi o il richiedente.

In questo caso la copertura assicurativa si estende alla responsabilità civile derivante dai sinistri informatici elencati qui di seguito e causati da atti intenzionali, dolosi o colposi di persone assicurate o terzi.

### Compromissione della disponibilità di sistemi informatici

#### B1.1

È assicurata la responsabilità civile per i danni dovuti a una compromissione della *disponibilità dei dati elettronici* o dei *sistemi informatici* utilizzati dal *contraente*.

### Perdita di dati

#### B1.2

È assicurata la responsabilità civile derivante dalla distruzione, dal danneggiamento, dalla perdita o dal deterioramento dei dati di *terzi* posti sotto la custodia del *contraente*.

### Intervento illecito su sistemi informatici (hacking)

#### B1.3

È assicurata la responsabilità civile derivante da danni in relazione a un accesso o utilizzo illeciti dei *sistemi informatici* del *contraente* da parte di una persona non autorizzata o di una persona autorizzata che abusa dei propri diritti con l'intenzione di arrecare danno.

### La copertura assicurativa si estende agli eventi seguenti:

- distruzione, danneggiamento, compromissione, alterazione, cancellazione, documentazione o trasmissione intenzionali di *sistemi informatici* del *contraente* o dei dati archiviati negli stessi;
- spionaggio avente come oggetto i dati contenuti nei *sistemi informatici* utilizzati dal *contraente*, al fine di ottenerne un vantaggio finanziario o di altro genere;
- furto di identità del *contraente* (*ingegneria sociale*, p. es. mediante *phishing* o *pharming*, fake president) tramite le reti di telecomunicazione;
- infezione dei *sistemi informatici* utilizzati dal *contraente* con *malware*, mediante una *violazione* mirata o arbitraria della *sicurezza delle informazioni* o la consegna di tale *software* a *terzi*;
- attacchi finalizzati al *diniego di servizi* su o tramite *sistemi informatici* del *contraente*;
- impedimento dell'accesso autorizzato del *contraente* ai *sistemi informatici* utilizzati o ai dati ivi archiviati;
- appropriazione indebita di codici o di chiavi elettroniche di accesso del *contraente* o di persone coassicurate;
- furto o sparizione di *sistemi informatici* del *contraente*. Non sono considerati furto o sparizione ai sensi del presente contratto il sequestro, la confisca, l'espropriazione, la statalizzazione o la distruzione di *sistemi informatici* su ordine di autorità statali.

### Violazione di diritti di protezione

#### B1.4

È assicurata la responsabilità civile riconducibile a pubblicazioni mediante comunicazione elettronica per i danni derivanti da

- violazione di diritti di marchio, di modello o di autore;
- violazione di disposizioni legali in materia di ragioni sociali o nomi;
- violazione di disposizioni della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI);
- adempimento della fattispecie oggettiva di atti punibili contro l'onore ai sensi dell'art. 173 ss. del Codice penale.

### Violazione della protezione dei dati o dell'obbligo di mantenere il segreto (violazione della riservatezza dei dati)

#### B1.5

È assicurata la responsabilità civile per i danni derivanti da rivelazione illecita o furto di *dati personali* o di dati di *terzi*, contenenti *informazioni confidenziali*, che si trovano su media elettronici o su *sistemi informatici* utilizzati dal *contraente*.

### Violazioni di standard di sicurezza PCI (se così concordato)

#### B1.6

È coassicurata la responsabilità civile per i danni dovuti a una violazione di uno standard di sicurezza della Payment Card Industry (PCI) in relazione al danneggiamento, alla perdita, al furto o alla rivelazione illecita di dati di carte di credito che si trovano su media elettronici o su *sistemi IT* utilizzati dal *contraente*.

A parziale modifica della clausola B4.4, sono coassicurate le richieste di pagamento di penali contrattuali rivendicate nei confronti del *contraente* a causa di una violazione di uno standard di sicurezza della Payment Card Industry (PCI).

Per le prestazioni ai sensi delle presenti disposizioni vale il *sottolimito* concordato nel contratto di assicurazione.

### Persone assicurate

#### B2

È assicurata la responsabilità civile delle persone seguenti:

- il *contraente*;
- i rappresentanti del *contraente* come pure le persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'impresa, per le attività svolte per l'impresa assicurata;
- i dipendenti e il restante personale ausiliario del *contraente*, per le attività svolte per l'impresa assicurata. Nel caso di corporazioni di diritto pubblico, la copertura assicurativa si estende anche a membri di autorità, funzionari e impiegati a tempo pieno o parziale per le attività svolte per l'ente assicurato.

Non è assicurata la responsabilità civile di imprese e professionisti indipendenti, dei quali si serve il *contraente*, come i subappaltatori, nonché le rivendicazioni di *terzi* in via di regresso nei confronti delle persone assicurate senza funzione di dirigente.

Nel rapporto reciproco le imprese assicurate non sono considerate *terzi*, ossia le pretese per i danni che si causano vicendevolmente sono escluse dall'assicurazione.

### Validità territoriale e temporale

#### B3

### Validità temporale

#### B3.1

L'assicurazione ha validità per i danni che si verificano in tutto il mondo. Per le pretese per danni che vengono giudicate secondo il diritto di un paese extraeuropeo o che vengono fatte valere dinanzi ai tribunali di quel paese, la copertura assicurativa è accordata purché il diritto svizzero preveda una responsabilità. Per danni si intendono anche le misure per la loro prevenzione nonché le eventuali altre spese assicurate.

### Validità temporale

#### B3.2

### Principio del reclamo (claims made)

#### B3.2.1

L'assicurazione si estende alle pretese per danni avanzate nei confronti di un assicurato durante il periodo di validità contrattuale.

In caso di cessazione del contratto, la copertura assicurativa sussiste a condizione che le pretese siano notificate alla Basilese non più di 12 mesi dopo la fine del contratto.



### Momento del reclamo

#### B3.2.2

Come momento del reclamo vale

- a) la prima volta che il danneggiato o una persona subentrante nei suoi diritti muove per iscritto un'accusa concreta o presenta una pretesa nei confronti di un assicurato;
- b) la prima volta che un possibile avente diritto o un rappresentante autorizzato chiede per iscritto documenti o informazioni da parte di un assicurato in relazione a un sinistro presunto o concreto;
- c) la conoscenza di un assicurato in merito a un procedimento ufficiale avviato nei suoi confronti;
- d) la dichiarazione scritta del *contraente*, in base alla quale durante il periodo di validità contrattuale, lo stesso o un altro assicurato è giunto a conoscenza di un atto o un'omissione che potrebbe costituire la base della responsabilità civile sua o di un altro assicurato. A questo riguardo sono prese in considerazione le comunicazioni alla Basilese che contengono le informazioni seguenti:
  1. la dinamica concreta dell'atto o dell'omissione, compreso il momento in cui sono avvenuti;
  2. le possibili conseguenze o danni derivanti dall'atto o dall'omissione;
  3. i *dati personali* di coloro che hanno compiuto l'atto o l'omissione;
  4. i potenziali richiedenti (se noti con nomi e indirizzi).

Le comunicazioni pervenute dopo la fine del contratto si considerano pervenute l'ultimo giorno di validità contrattuale.

Se al medesimo evento si può applicare più di un criterio, vale la prima delle date applicabili.

Nel caso di spese per la prevenzione di danni e di altri costi irrilevanti per la responsabilità civile, si considera quale momento del reclamo quello in cui un assicurato viene a conoscenza che tali costi saranno generati. Se tali costi sono inerenti a un danno assicurato, si considerano come reclamati nel momento in cui vengono avanzate pretese di risarcimento ai sensi dei due capoversi precedenti.

Tutte le pretese derivanti da un danno in serie ai sensi del punto A9 si considerano rivendicate nel momento in cui è stata avanzata la prima pretesa ai sensi dei cpv. 1-3 sopra indicati. Se la prima pretesa viene rivendicata prima dell'inizio del contratto, tutte le pretese relative alla medesima serie non sono assicurate.

### Rischio precedente

#### B3.2.3

Per i danni e/o i costi che sono stati causati prima dell'inizio del contratto, la copertura sussiste soltanto se l'assicurato espone in modo attendibile che all'inizio del contratto non era a conoscenza di un atto o un'omissione che avrebbe potuto costituire la base della sua responsabilità civile. Lo stesso vale per le pretese derivanti da un danno in serie ai sensi di A9 se i danni o i costi facenti parte di una serie sono stati causati prima dell'inizio del contratto.

Se i danni e/o i costi ai sensi del capoverso precedente sono coperti da un'eventuale assicurazione precedente, mediante il presente contratto viene concessa nel quadro delle sue disposizioni una copertura della differenza delle somme (assicurazione complementare). Le prestazioni dell'assicurazione anteriore precedono il presente contratto e sono dedotte dalla somma assicurata prevista dal medesimo.

Se durante il periodo di validità contrattuale, l'estensione della copertura (ivi compreso un cambiamento della somma assicurata e/o della franchigia) viene modificata, i due capoversi precedenti si applicano per analogia.

### Assicurazione susseguente

#### B3.2.4

In caso di risoluzione del contratto dovuta alla cessazione dell'attività (eccettuato il caso di fallimento) o al decesso del *contraente*, la copertura assicurativa si estende alle pretese avanzate e notificate alla Basilese ai sensi del precedente punto B3.2.2 dopo la fine del contratto, ma prima della scadenza del termine di prescrizione a norma di legge. Le pretese avanzate durante tale assicurazione postuma si considerano come avanzate l'ultimo giorno del contratto. A tali casi non si applica il termine di notifica previsto dal punto B3.2.1 cpv. 2 anzi menzionato. Non sono assicurate le pretese derivanti da danni e costi causati dopo la fine del contratto.

Se degli assicurati escono dalla cerchia delle persone assicurate, per i loro atti od omissioni commessi prima della loro partenza e costituenti la base di una responsabilità civile sussiste una copertura assicurativa per le pretese rivendicate e notificate alla Basilese soltanto dopo la partenza delle persone in questione e prima della scadenza del presente contratto o dell'assicurazione susseguente in caso di cessazione del contratto ai sensi del capoverso precedente. Lo stesso vale per analogia in caso di esclusione di imprese coassicurate/parti di *imprese* coassicurate o cessazione di *attività aziendali*.

### Limitazioni della copertura in caso di danni a terzi

#### B4

A complemento della parte E sono esclusi dall'assicurazione.

### *Contraente* e persone a lui vicine

#### B4.1

Pretese derivanti da danni

- a) del *contraente* e delle ditte coassicurate;
- b) che concernono la persona del *contraente* (p. es. perdita di sostegno);
- c) subiti dalle persone che vivono nella stessa economia domestica della persona assicurata responsabile.

Riguardo all'esclusione prevista da questa disposizione, sono equiparate al *contraente* le persone seguenti:

Per i contratti di assicurazione con

- a) società di persone: tutti i soci con responsabilità illimitata;
- b) società anonime: l'azionista di maggioranza, se dispone di oltre la metà dei voti;
- c) società a garanzia limitata: il socio amministratore;
- d) cooperative: i membri del comitato attivi per il *contraente* ai sensi del diritto del lavoro;
- e) autorità: i membri dell'organo esecutivo superiore dell'ente territoriale di cui fa parte l'autorità.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione le pretese derivanti da *danni patrimoniali* di società/comunità di persone o persone giuridiche che partecipano finanziariamente all'impresa del *contraente*, come pure le pretese di società/comunità di persone o persone giuridiche alle quali un assicurato e/o il suo coniuge/partner registrato partecipano finanziariamente.

La disposizione del capoverso precedente viene applicata soltanto se la partecipazione finanziaria supera il 50 %.

## Violazioni

### B4.2

Pretese

- a) derivanti da danni causati durante la perpetrazione intenzionale di crimini o delitti ai sensi del Codice penale svizzero;
- b) derivanti da danni dovuti a infrazione intenzionale di prescrizioni o direttive legali o amministrative;
- c) derivanti dalla violazione di diritti di protezione in relazione a pubblicazioni di contenuti discriminanti quanto a razza, religione o sesso, pornografici o che istigano alla violenza;
- d) derivanti da danni dovuti all'impiego illecito di *software* (p. es. copie piratate);
- e) a causa di inadempienze di obblighi assicurativi legali o contrattuali;
- f) derivanti da violazioni di brevetti o disposizioni del diritto dei cartelli.

Le esclusioni ai sensi delle lett. a e b più sopra valgono soltanto per la responsabilità civile dell'*autore del reato* come pure per le persone assicurate che erano a conoscenza di tali atti od omissioni.

## Prestazioni di carattere penale

### B4.3

Le pretese relative a prestazioni di carattere penale (p. es. multe) anche se inerenti al diritto privato (p. es. punitive damages). Resta riservato il punto B1.6 cpv. 2.

## Adempimento del contratto e pretese di garanzia

### B4.4

Pretese

- a) dal superamento dei costi indicati nei preventivi forniti dagli assicurati;
- b) a motivo di una responsabilità contrattuale che eccede le prescrizioni legali. È riservato il punto B1.6 cpv. 2;
- c) che rivendicano pene convenzionali.

## Responsabilità degli organi

### B4.5

Pretese derivanti da attività dirigenziali per imprese non assicurate tramite il presente contratto di assicurazione o dalla responsabilità degli organi (p. es. responsabilità ai sensi del diritto azionario).

## Pregiudizi all'ambiente

### B4.6

Pretese e costi in virtù del diritto pubblico in relazione a *pregiudizi all'ambiente* imminenti o verificatisi.

## Danni nucleari

### B4.7

Pretese in relazione a danni nucleari ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare come pure i relativi costi.

## Prestazioni della Basilese

### B5

- a) Le prestazioni della Basilese comprendono il risarcimento delle pretese fondate e la difesa da pretese infondate. Nell'ambito della somma d'assicurazione convenuta nel contratto sono assicurati gli interessi del danno, costi di perizie, onorari di avvocato, spese giudiziarie, spese di arbitrato e mediazione, ripetibili, costi di prevenzione

e riduzione dei danni come pure degli altri costi assicurati. Per alcuni rischi coassicurati vale eventualmente il *sottolimito* fissato nel contratto per le pretese e i costi in questione;

- b) la somma assicurata e il *sottolimito* valgono come garanzia doppia per anno di assicurazione e vengono risarciti al massimo due volte per l'insieme delle pretese per danni avanzate nel medesimo anno di assicurazione nei confronti degli assicurati e per tutte le spese per la prevenzione dei danni e gli eventuali altri costi assicurati attribuibili allo stesso anno di assicurazione.

Le prestazioni e le loro limitazioni sono definite dalle disposizioni del contratto di assicurazione (comprese quelle concernenti la somma assicurata e la franchigia) vigenti al momento della rivendicazione della pretesa ai sensi del punto B3.2.2 più sopra.

## C Cyber Danni propri

### Oggetto dell'assicurazione

#### C1

La copertura assicurativa sussiste per i danni che sono accertati per la prima volta durante il periodo contrattuale e sono riconducibili a una *violazione della sicurezza delle informazioni*, verificatasi durante il periodo di validità contrattuale. La *violazione della sicurezza delle informazioni* in relazione ai propri *dati elettronici, sistemi informatici e pagine web* deve essere riconducibile per il *contraente* a uno dei seguenti eventi informatici:

- a) attacco intenzionale, intervento o accesso da parte di pirati informatici o altri *autori di reati* (p. es. hacking, *ingegneria sociale*, sovraccarico mirato delle *pagine web* mediante attacchi finalizzati al *diniego di servizi, phishing, pharming*, ecc.);
- b) accesso o intervento negligente da parte di collaboratori o fornitori esterni di servizi (p. es. manipolazione del sistema informatico, cancellazione di dati, ecc.);
- c) *malware*.

### Eliminazione di *malware* e ripristino e/o riacquisto di *dati elettronici e software*

#### C2

### Copertura assicurativa

#### C2.1

Sono assicurate le spese per l'eliminazione del *malware* e i costi necessari per il ripristino e/o il riacquisto dei *dati elettronici* e del *software* interessati dalla *violazione della sicurezza delle informazioni*, nello stato in cui si trovavano immediatamente prima di tale violazione.

### *Dati elettronici e software* assicurati

#### C2.2

Sono assicurati i propri *dati elettronici* e il *software*, creati o acquistati in proprio, che vengono utilizzati per propri scopi e che si trovano sui *sistemi informatici* del *contraente* o su quelli di un fornitore esterno di servizi informatici, con il quale il *contraente* ha un contratto di servizio.

### Prestazione in caso di sinistro

#### C2.3

Vengono indennizzate le spese:

- a) per l'eliminazione o la decontaminazione di *malware* dai *sistemi informatici*, *dati elettronici*, backup o media elettronici del *contraente*;
- b) per il ripristino di *dati elettronici* e *software* danneggiati, andati persi, cancellati, modificati o *cifrati* nello stato immediatamente precedente la *violazione della sicurezza delle informazioni*.

Questo comprende in particolare il ripristino da backup e l'immissione manuale da documentazioni scritte.

Per il riacquisto di *dati elettronici* e *software* acquistati viene risarcito al massimo il prezzo di acquisto originario (nel caso del *software* anche i costi per l'acquisto di una nuova licenza).

Se i *dati elettronici* non possono essere decifrati, né acquistati, reinstallati né ripristinati, sono coperti i costi per l'accertamento di tale fatto.

### Sostituzione di sistemi informatici

#### C2.4

Se la sostituzione di un *sistema informatico* o di una parte di esso risulta economicamente più vantaggiosa delle prestazioni previste secondo C2.3 o dei costi conseguenti (spese supplementari e perdita di *ricavi di esercizio* secondo C3, costi secondo modulo D "Assistenza"), la Basilese può decidere di sostituire il *sistema informatico* o parti di esso interessate dall'incidente cyber.

---

### Non rientrano nella copertura assicurativa

#### Spese

#### C2.5

- a) per la sostituzione o gli update di *sistemi informatici* e *software* che non possono essere più impiegati per ragioni inerenti al sistema (p. es. perché l'hardware / i sistemi operativi vengono modificati o sostituiti);
- b) per generare nuovamente i dati che non possono essere più ripristinati o si potrebbero ripristinare soltanto a un costo sproporzionato (se mancano backup elettronici o documentazioni scritte).

---

### Interruzione di esercizio

#### C3

Si ha un'interruzione di esercizio assicurata quando le attività del *contraente* risultano totalmente o parzialmente interrotte o limitate in seguito a una *violazione della sicurezza delle informazioni*.

#### Spese supplementari (se così concordato)

#### C3.1

#### Copertura assicurativa

#### C3.1.1

Sono assicurati durante il periodo di garanzia le spese supplementari necessari ed economicamente accettabili per il mantenimento o la ripresa delle attività.

### Prestazione in caso di sinistro

#### C3.1.2

Vengono risarciti le spese supplementari effettivamente sopportati dopo l'interruzione di esercizio, in particolare per:

- a) maggiorazioni salariali (in caso di straordinari o lavoro domenicale, festivo o notturno);
- b) l'utilizzo di altri *sistemi informatici*, p. es. spese di noleggio;
- c) l'impiego di altri procedimenti di lavoro o fabbricazione;
- d) il conferimento di lavori all'esterno dell'azienda;
- e) l'acquisto di semilavorati o prodotti finiti;
- f) le riprogrammazioni una tantum

nella misura in cui superano le spese che si sarebbero avuti nel medesimo periodo senza l'interruzione, dopo deduzione delle spese risparmiati.

#### Uso improprio del telefono/server/elettricità

#### C3.1.3

Anche se non vi è un'interruzione del funzionamento, sono assicurati i costi aggiuntivi per il telefono, per l'utilizzo del server o per le bollette dell'elettricità derivanti da un evento assicurato ai sensi di C1. I costi sono assicurati per un massimo di 60 giorni dopo il verificarsi della *violazione della sicurezza delle informazioni*.

#### Perdita di ricavi di esercizio (se così concordata)

#### C3.2

#### Copertura assicurativa

#### C3.2.1

È assicurata la perdita di *ricavi di esercizio* che il *contraente* subisce durante il periodo dell'interruzione di esercizio, però al massimo durante il periodo di garanzia concordato.

#### Prestazione in caso di sinistro

#### C3.2.2

Differenza tra il *ricavo di esercizio* realizzato nel corso della durata della garanzia e quello che si sarebbe potuto presumibilmente ottenere se non vi fosse stata interruzione di esercizio, dedotta la differenza tra le spese presumibili e quelle effettivamente sopportate.

Vengono considerate le circostanze particolari che avrebbero influito sui *ricavi di esercizio* durante il periodo di garanzia anche se l'interruzione non si fosse verificata.

#### Periodo di garanzia e periodo di carenza

#### C3.3

Il periodo di garanzia definisce il limite temporale della copertura assicurativa per le spese supplementari e la perdita di *ricavi di esercizio*.

Inizia dal momento dell'effettiva interruzione di esercizio.

Il periodo di carenza è una franchigia di natura temporale per la perdita di *ricavi di esercizio* e viene dedotta indipendentemente dalla franchigia ai sensi del punto A10.

Se l'interruzione di esercizio dura più a lungo del periodo di carenza, la perdita di *ricavi di esercizio* viene ripartita in misura pari al rapporto fra il periodo di carenza e la durata totale dell'interruzione, al massimo però la durata del periodo di garanzia. La quota corrispondente al periodo di carenza costituisce la franchigia del *contraente*.

Se la durata dell'interruzione di esercizio è inferiore al periodo di carenza, non sussiste alcun diritto a un indennizzo.

---

**Non rientrano nella copertura assicurativa:**

**C3.4**

- a) le interruzioni di esercizio in relazione a disinserimenti programmati dei *sistemi informatici* (p. es. a motivo di lavori di manutenzione o espansione);
- b) le spese supplementari derivanti da modifiche, ampliamenti o innovazioni dei *sistemi informatici*;
- c) una mancanza di capitale causata dall'interruzione di esercizio;
- d) i danni di ripercussione. Sono considerati tali i danni verificatisi in altre aziende che causano un'interruzione del proprio esercizio.

---

**Operazioni elettroniche di pagamento (se così concordato)**

**C4**

**Copertura assicurativa**

**C4.1**

Sono assicurate le perdite inerenti alle operazioni elettroniche di pagamento che subisce il *contraente* per il fatto che in seguito a una *violazione della sicurezza delle informazioni* (ai sensi del punto C1) o un'*ingegneria sociale* i bonifici del *contraente* vengono deviati o manipolati.

Sono assicurati anche i danni nel traffico elettronico dei pagamenti dovuti a un'*ingegneria sociale senza violazione della sicurezza delle informazioni* (ad es. per telefono, ecc.). In caso di sinistro, il *contraente* deve essere in grado di dimostrare l'*ingegneria sociale con documenti* (fatture false, registrazioni telefoniche, corrispondenza e-mail, ecc.) e che le misure di sicurezza di base sono state applicate (verifica dei documenti, identificazione della persona di contatto, ecc.).

**Prestazione in caso di sinistro**

**C4.2**

Vengono risarciti gli importi versati, deviati o manipolati abusivamente.

---

**Non rientrano nella copertura assicurativa**

**C4.3**

Le perdite delle operazioni elettroniche di pagamento subite dal *contraente* per il fatto che bonifici elettronici sono stati deviati, manipolati o eseguiti o fatti eseguire in altri modi da parte di propri collaboratori deliberatamente e *senza ingegneria sociale* con effetti dannosi.

---

**Spedizione di merci (se così concordato)**

**C5**

**Copertura assicurativa**

**C5.1**

Sono assicurati le spese supplementari e le perdite che il *contraente* subisce in seguito a una *violazione della sicurezza delle informazioni* (ai sensi del punto C1) per il fatto che merci ordinate dal o presso il *contraente* vengono consegnate al destinatario sbagliato o deviate.

**Prestazione in caso di sinistro**

**C5.2**

Vengono risarcite:

- a) le spese per riacquistare le merci;
- b) le spese supplementari per la consegna e lo stoccaggio.

---

**Non rientrano nella copertura assicurativa**

**C5.3**

Le spese supplementari e le perdite che il *contraente* subisce in seguito a una *violazione della sicurezza delle informazioni* (ai sensi del punto C1) da parte di propri collaboratori.

---

**Limitazioni della copertura assicurativa in caso di danni propri**

**C6**

**Violazione dell'informazione precontrattuale**

**C6.1**

Non sono assicurate le pretese in relazione a circostanze, difetti, errori o eventi che potrebbero causare un danno, se il *contraente* ne era o avrebbe dovuto esserne a conoscenza prima che iniziasse la copertura assicurativa.

**Errore di sistema informatici**

**C6.2**

Non sono coperti i danni causati da difetti, errori o vizi del *software* o dell'*hardware* di *sistemi informatici*, per esempio:

- a) limitazioni di capacità dovute al sistema;
- b) incompatibilità del *software* con il *sistema informatico*;
- c) omissione di update del *software* o impiego di *software* non ancora approvato;
- d) errori di programmazione.

**Pene/Penali contrattuali/Confische di profitti**

**C6.3**

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese derivanti da penali contrattuali, pene pecuniarie, multe, pene amministrative, garanzie di performance o altre garanzie contrattuali.

---

## D Cyber Assistenza

---

In caso di sinistro accertato durante il periodo di validità contrattuale vengono rimborsate, previo accordo con la Basilese, le spese seguenti:

**Spese forensi**

**D1**

**Copertura assicurativa**

**D1.1**

Le spese forensi sopportate dal *contraente* o dalle persone/aziende coassicurate per determinare la causa e accertare la *violazione della sicurezza delle informazioni*.

Le spese forensi sono le spese necessarie per

- a) accertare se ci sia stata o meno una *violazione della sicurezza delle informazioni*;
- b) determinare la causa della *violazione della sicurezza delle informazioni*;
- c) determinare l'estensione della *violazione della sicurezza delle informazioni*;
- d) raccomandare misure adeguate per reagire a detta *violazione della sicurezza delle informazioni* e per evitare future *violazioni della sicurezza delle informazioni*.

Se nel quadro della determinazione della causa del danno si constata che non si è verificato nessun sinistro assicurato ai sensi delle presenti Condizioni, vengono assunte le spese forensi sopportate fino a quel momento.

#### Prestazione in caso di sinistro

##### D1.2

La Basilese versa un indennizzo pari alle spese necessarie e adeguate per

- a) i fornitori di servizi (onorari, spese ed esborsi);
- b) le spese supplementari cagionati dal supporto fornito da collaboratori del *contraente*.

---

#### Non rientrano nella copertura assicurativa

##### D1.3

Le spese derivanti dall'applicazione delle raccomandazioni per evitare future *violazioni della sicurezza delle informazioni*.

---

#### Spese in relazione alla violazione della protezione dei dati e dell'obbligo di riservatezza (se così concordato)

##### D2

#### Copertura assicurativa

##### D2.1

Sono assicurate le spese sopportate direttamente a motivo di una violazione della protezione dei dati o della riservatezza in relazione a un sinistro coperto dal presente contratto.

#### Prestazione in caso di sinistro

##### D2.2

La Basilese versa un indennizzo pari agli onorari, spese, emolumenti e altri costi necessari e adeguati che il *contraente* deve assumersi entro 12 mesi da quando si è avuta conoscenza di una violazione della protezione dei dati e della riservatezza per

- a) l'esame del *sistema informatico* del *contraente* per accertare la causa e l'estensione della violazione della protezione dei dati o della riservatezza;
- b) l'accertamento se a causa della violazione della protezione dei dati o della riservatezza il *contraente* sia tenuto a informare le persone toccate dalla violazione e l'autorità competente per la protezione dei dati;
- c) avvertire le persone interessate e l'autorità competente per la protezione dei dati in relazione a una violazione della protezione dei dati o della riservatezza;
- d) la sorveglianza dei conti bancari o delle carte di credito delle persone interessate da una violazione della protezione dei dati;
- e) multe, pene pecuniarie e altri pagamenti punitivi inflitti a motivo di disposizioni per la protezione dei dati o in seguito a procedure ammi-

nistrative o giudiziarie, sempre che tale copertura assicurativa sia permessa.

#### Gestione delle crisi e misure a tutela della reputazione (se così concordato)

##### D3

#### Copertura assicurativa

##### D3.1

Sono assicurate le spese necessarie e adeguate per un consulente per la comunicazione in caso di crisi in relazione a un sinistro coperto dal presente contratto.

#### Prestazione in caso di sinistro

##### D3.2

La Basilese versa un indennizzo pari alle spese necessarie e adeguate per onorari, spese ed esborsi per evitare un danno alla reputazione o ripristinare l'immagine pubblica positiva del *contraente* quanto a credibilità, affidabilità, attendibilità e responsabilità.

Vengono rimborsate anche le spese necessarie e adeguate per misure di pubbliche relazioni o gestione della crisi del *contraente*, sopportate con il previo consenso della Basilese e utili a contenere un danno coperto dal presente contratto.

#### Cyber-Estorsione (se così concordato)

##### D4

#### Copertura assicurativa

##### D4.1

Sono assicurate le spese sopportate a motivo di un'estorsione cyber.

La copertura assicurativa sussiste soltanto se il *contraente* denuncia immediatamente l'estorsione cyber sia alla polizia che alla Basilese, trasmette alla Basilese tutte le informazioni ottenute e ottenibili e la autorizza a collaborare a suo nome con le autorità competenti.

Si ha un'estorsione cyber quando in seguito a una *violazione della sicurezza delle informazioni* illecita e minacciata in modo credibile o già avvenuta si chiede al *contraente* il pagamento di un riscatto.

#### Prestazione in caso di sinistro

##### D4.2

La Basilese versa un indennizzo per

- a) le spese sopportate per i fornitori di servizi di sicurezza informatica al fine di valutare la minaccia e, se occorre ritenere che vi sia una minaccia concreta, anche per la consulenza di tali specialisti per impedire le azioni minacciate dal ricattatore;
- b) i riscatti pagati con previo consenso per iscritto della Basilese come pure le spese necessarie, adeguate e inerenti agli stessi, sopportate in relazione all'estorsione informatica al fine di respingerla o porvi fine.

Gli indennizzi sono pagati esclusivamente in franchi svizzeri al *contraente*.

#### Protezione giuridica nei procedimenti delle autorità (se così concordato)

**D5****Copertura assicurativa****D5.1**

Se in seguito a un evento assicurato le autorità avviano un procedimento (p. es. procedimento penale o basato sulle disposizioni in materia di protezione dei dati) la Basilese si assume

- a) le spese del patrocinatore legale dell'assicurato;
- b) le spese imposti all'assicurato dalle autorità;
- c) le spese delle perizie effettuate d'accordo con la Basilese.

Se non è chiaro se si tratta di un evento assicurato, la Basilese anticipa le spese summenzionati. Se successivamente si constata che non si tratta di un evento assicurato, le prestazioni fornite dalla Basilese devono essere rimborsate integralmente.

A complemento della parte E non sono assicurati gli obblighi di natura penale o punitiva (p. es. pene pecuniarie o multe). Resta riservato il punto D2.2 lett. e (procedimenti in relazione a violazioni della protezione dei dati).

Se appare necessario designare un difensore penalista, la Basilese, d'accordo con l'assicurato, conferisce mandato a un avvocato. Se l'assicurato non accetta nessuno degli avvocati proposti dalla Basilese, è tenuto da parte sua a sottoporre alla Basilese tre proposte, fra le quali la Basilese sceglie l'avvocato a cui conferire il mandato.

La Basilese può rifiutare di assumersi le spese se ritiene che il ricorso a un rimedio giuridico non permetta di sperare nel buon esito del procedimento.

Le spese processuali e le ripetibili assegnate all'assicurato spettano alla Basilese fino a concorrenza delle sue prestazioni e sempre che non costituiscano un risarcimento per gli sforzi e le spese personali dell'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a comunicare immediatamente alla Basilese tutte le informazioni concernenti il procedimento e ad attenersi alle istruzioni della medesima. L'assicurato non è autorizzato a prendere impegni a carico della Basilese senza il consenso di quest'ultima. Se l'assicurato prende misure di propria iniziativa o in contrasto con le istruzioni della Basilese, quest'ultima fornisce prestazioni soltanto se ciò consente dimostrabilmente di ottenere nel procedimento civile un risultato notevolmente più favorevole.

## E Limitazioni generali dell'estensione della copertura

Sono esclusi dall'assicurazione:

**Danni a persone e a cose****E1**

*Danni a persone e a cose* (sono riservate le coperture per la sostituzione dei sistemi informatici in conformità al punto C2.4 e le merci assicurate ai sensi del punto C5).

**Eventi catastrofici****E2**

- a) eventi bellici (guerre, invasioni, guerre civili, rivolte, rivoluzioni, sommosse, insurrezioni militari o altre forme di presa del potere, come

- pure guerre cibernetiche e catastrofi cibernetiche nello o intorno allo spazio virtuale con mezzi in prevalenza dell'ambito informatico);
- b) violazioni della neutralità;
- c) rischi politici (sinistri o danni derivanti da atti ostili, sommosse, *disordini interni*, scioperi generali o scioperi illegali);
- d) *terrorismo*;
- e) *terremoti*;
- f) acqua di laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali, indipendentemente dalla causa;
- g) cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, qualunque sia la causa.

**Interruzioni di rete****E3**

Eventi derivanti da o in relazione a qualsiasi genere di interruzione o guasto di collegamenti elettrici, internet, via cavo, via radio, via satellite, reti di telecomunicazione e altre infrastrutture, interruzioni di corrente e cadute di tensione.

Questa esclusione vale esclusivamente per le interruzioni e i guasti che esulano dalle possibilità di controllo del *contraente*.

**Perdite derivanti da operazioni bancarie, di borsa o altre operazioni con valore pecuniario****E4**

- a) perdite in relazione a o derivanti da qualsiasi forma di mediazione, acquisto o vendita di titoli, materie prime, strumenti derivati, divise, obbligazioni e investimenti finanziari paragonabili;
- b) perdita o danneggiamento di criptovalute, p. es. bitcoin.

**Giochi di azzardo****E5**

Danni in relazione a lotterie, concorsi, scommesse e altri giochi di azzardo.

**Prescrizioni legali e delle autorità****E6**

L'imposizione o esecuzione forzate di prescrizioni legali o delle autorità in merito all'utilizzo del *sistema informatico* del *contraente* o del *sistema informatico* del fornitore di servizi esternalizzato.

## F Obblighi

**Obblighi generali****F1**

Il *contraente* è tenuto a usare la diligenza necessaria e in particolare a prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere i *sistemi informatici* assicurati contro i rischi assicurati. Pertanto vanno rispettate le raccomandazioni e le prescrizioni dei produttori, venditori o noleggiatori riguardo a esercizio e lavori di servizio e manutenzione dei *sistemi informatici* assicurati.

**Garanzia della sicurezza delle informazione****F2**

Le imprese assicurate devono mettere in atto misure e procedimenti di protezione tecnici e organizzativi per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità di dati e sistemi. Tale protezione deve essere ade-

guata all'importanza e alla sensibilità dei dati e dei processi ed essere conforme alle norme per la protezione dei dati vigenti nel settore. Ciò comprende, fra le altre cose, una protezione contro

- a) *malware* (p. es. mediante firewall, *software* antivirus, aggiornamenti del *software*);
- b) accessi non autorizzati a dati e sistemi (p. es. mediante sistemi di protezione dell'accesso);
- c) perdite di dati e alterazioni dannose di dati e sistemi (p. es. mediante backup periodici dei dati, custoditi in un luogo differente);
- d) furti (p. es. mediante *cifatura* dei supporti dati dei dispositivi mobili);
- e) errori umani (p. es. mediante formazione dei collaboratori nell'uso di mezzi informatici).

La protezione si estende ai propri *sistemi informatici*, agli impianti di produzione e ai dispositivi mobili ed esterni collegati alla rete. Ciò include in particolare:

- a) l'installazione degli aggiornamenti dei software immediatamente dopo il rilascio della patch, ma almeno ogni 3 mesi;
- b) l'attuazione di misure di sicurezza supplementari corrispondenti alle norme tecnologiche per i sistemi operativi la cui manutenzione non è più sostenuta dal produttore;
- c) riservare i diritti di amministratore esclusivamente agli amministratori di sistemi per l'esecuzione di compiti amministrativi;
- d) i backup dovrebbero essere effettuati con una frequenza adeguata, ma almeno una volta al mese.

In caso di trasferimento di prestazioni di servizio a terzi, le imprese assicurate devono scegliere il fornitore di prestazioni in modo diligente. Gli impianti tecnici e le procedure nonché le misure organizzative relative alla sicurezza delle informazioni delle imprese assicurate devono corrispondere allo stato attuale della tecnica, la loro efficacia deve essere monitorata e gli aggiornamenti regolari.

#### Eliminazione di una situazione di pericolo

##### F3

Il *contraente* ha l'obbligo di eliminare a proprie spese entro un termine adeguato una situazione di pericolo che potrebbe causare un danno e di cui la Basilese ha chiesto l'eliminazione.

## G In caso di sinistro

### Obblighi in caso di sinistro

##### G1

Quando si verifica un evento assicurato il *contraente* ha l'obbligo di

- a) notificarlo immediatamente alla Basilese;
- b) sporgere subito denuncia alla polizia in caso di
  1. furto o rapina di *dati elettronici*;
  2. se concordati appositamente nella copertura, i danni da estorsione, causati durante la perpetrazione intenzionale di crimini o delitti ai sensi del Codice penale svizzero;
- c) comunicare immediatamente alla Basilese, nella misura del possibile, qualsiasi informazione – su richiesta in forma scritta – necessaria per accertare l'evento assicurato o l'estensione dell'obbligo di prestazione della Basilese, come pure acconsentire a ogni indagine sulla causa e l'entità del danno e sulla portata dell'obbligo di indennizzo;
- d) inoltrare i giustificativi richiesti dalla Basilese, sempre che ciò si possa ragionevolmente pretendere;
- e) la Basilese deve essere informata immediatamente sul momento della conclusione del ripristino/riacquisto.

Se si verifica un sinistro di responsabilità civile (parte B) si deve inoltre ottemperare agli obblighi seguenti:

- a) la Basilese conduce in maniera vincolante, in qualità di rappresentante delle persone assicurate, le trattative con la persona danneggiata;
- b) le persone assicurate sono tenute ad astenersi da trattative dirette con la persona danneggiata o con il suo rappresentante in relazione a richieste di risarcimento, a qualsiasi riconoscimento di responsabilità o pretesa, alla conclusione di accordi e al pagamento di indennizzi, a meno che la Basilese non abbia dato il proprio consenso a tale proposito;
- c) se non è possibile ottenere un patteggiamento con la persona danneggiata e vengono adite le vie legali, le persone assicurate devono lasciare alla Basilese il compito di gestire il processo civile;
- d) senza il consenso della Basilese la persona assicurata non ha la facoltà di cedere alla persona danneggiata né a *terzi* i diritti derivanti dalla presente assicurazione;
- e) nei limiti delle proprie possibilità, le persone assicurate devono supportare la Basilese nella liquidazione del sinistro.

Se il diritto a una prestazione contrattuale della Basilese spetta a un *terzo*, questi deve pure ottemperare agli obblighi ai sensi del punto G1, nella misura in cui le circostanze di fatto e di diritto glielo consentono.

In caso di danni da interruzione di esercizio il *contraente* deve inoltre

- a) informare immediatamente la Basilese non appena le *attività aziendali* riprendono completamente;
- b) su richiesta della Basilese stilare un bilancio intermedio all'inizio e al termine dell'interruzione e del periodo di garanzia. La Basilese o il suo perito hanno il diritto di partecipare alla compilazione dell'inventario;
- c) su richiesta della Basilese presentare i libri contabili, gli inventari, i bilanci, le statistiche, i giustificativi e altri dati sull'andamento degli affari per l'esercizio in corso e per i tre esercizi precedenti.

### Obbligo di prova

##### G2

- a) l'entità del danno deve essere provata (p. es. per mezzo di ricevute e giustificativi);
- b) i *sistemi informatici* interessati dal danno devono essere tenuti a disposizione della Basilese e su richiesta esserle messi a disposizione.

### Procedura peritale

##### G3

Ogni parte *contraente* può esigere che venga effettuata una procedura peritale stragiudiziale. Ogni parte *contraente* si assume le spese del proprio perito e, in misura di metà ciascuna, quelle del presidente del collegio peritale.

### Risoluzione del contratto in caso di sinistro

##### G4

#### Termine di disdetta

##### G4.1

Dopo ogni sinistro soggetto a risarcimento

- a) il *contraente*, al più tardi 14 giorni dopo essere giunto a conoscenza del pagamento;
- b) la Basilese al più tardi al momento del pagamento può disdire il contratto.

### Estinzione della copertura assicurativa

#### G4.2

- a) se la disdetta è data dal *contraente*, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che la disdetta è pervenuta alla Basilese;
- b) se la disdetta è data dalla Basilese, la copertura assicurativa si estingue 30 giorni dopo che la disdetta è pervenuta al *contraente*.

### Diritto di regresso

#### G5

I diritti spettanti al *contraente* in ragione dell'evento assicurato nei confronti delle persone e dei *terzi* responsabili del danno passano alla Basilese, se quest'ultima ha pagato un indennizzo. La Basilese può esigere dal *contraente* una dichiarazione scritta di cessione.

Il *contraente* risponde nei confronti della Basilese di ogni riduzione dei suoi diritti di regresso.

## H Definizioni

### Attività aziendali

Attività svolte per il *contraente* nel quadro degli scopi aziendali menzionati nel contratto di assicurazione (rischi assicurati).

### Autore del reato

Come autore del reato si intendono anche i complici e gli istigatori.

### Cifratura dei dati elettronici

La cifratura (detta anche codificazione) è la conversione tramite una chiave dei dati chiamati "testo in chiaro" in un "testo segreto" (detto anche "cifrato"), in modo tale che il testo in chiaro si può ricavare nuovamente dal testo cifrato soltanto usando una chiave segreta.

### Contraente

La persona fisica o giuridica, società di persone (p. es. società in nome collettivo), corporazione o ente che nel presente contratto è indicata come "contraente".

Se il contraente è una società di persone o una comunione "a mani riunite", i soci e i membri della comunione a mani riunite possiedono i medesimi diritti e obblighi del contraente.

Allo stesso modo sono considerate contraente le "aziende coassicurate" che figurano nel contratto (p. es. le affiliate).

### Danni a cose

Perdita, distruzione o danneggiamento di una cosa e danni indiretti riconducibili a tali eventi.

### Danni a persone

Danni riconducibili al ferimento o all'uccisione di persone. Non sono considerate danni a persone le violazioni dei diritti della personalità che non sono conseguenza di una compromissione fisica e non richiedono cure mediche.

### Danno patrimoniale

Danni patrimoniali ai sensi del presente contratto sono i danni misurabili in denaro che si verificano direttamente e non sono riconducibili a un *danno a persone* (uccisione, ferimento o altri danni alla salute) né a un *danno a cose* (distruzione, danneggiamento o perdita di cose).

Sono considerati danni patrimoniali anche

- a) i danni derivanti dalla perdita, dall'alterazione o dall'indisponibilità di dati di *terzi*, se non riconducibili a un *danno a cose*;
- b) i danni di persone fisiche terze causati da violazioni dei diritti della personalità che non sono conseguenza di una compromissione fisica e non richiedono cure mediche.

Non sono considerati danni patrimoniali i dati dovuti a smarrimento di cose, danneggiamento, distruzione o smarrimento di denaro (comprese le cosiddette criptovalute), segni con valore pecuniario o altri valori patrimoniali incorporati in titoli.

Inoltre non sono considerati danni patrimoniali le pene pecuniarie, le penali contrattuali, le multe e gli indennizzi con carattere punitivo (p. es. punitive o exemplary damages), sempre che non siano stati espressamente coassicurati nel quadro del presente contratto.

### Dati elettronici

Le informazioni salvate elettronicamente su supporti dati (p. es. dati di base o relativi a movimenti da file e banche dati, file di testo, file grafici).

### Dati personali

Dati personali sono tutti i dati considerati tali dalla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) o da ordinamenti legali paragonabili nazionali ed esteri.

### Diniego di servizi

Gli attacchi "diniego di servizi" (DoS/DDoS) sono azioni o istruzioni che hanno lo scopo di attaccare o compromettere la disponibilità di reti, servizi di rete, collegamenti di rete o *sistemi informatici*.

### Disordini interni

Atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e le contromisure adottate.

### Informazioni confidenziali

Sono considerate informazioni confidenziali i segreti di affari e aziendali di qualsiasi genere e forma che non sono di dominio pubblico; a questo riguardo è irrilevante se siano o meno contrassegnati o marcati come "confidenziali". Il termine "informazioni confidenziali" non comprende però le idee commerciali né i segreti di fabbricazione.

### Ingegneria sociale

L'ingegneria sociale è una tecnica utilizzata dai criminali informatici per convincere gli utenti ignari a rivelare informazioni riservate all'usurpatore (telefono, e-mail, fatture false, ecc.), installare *malware* sul computer o aprire un link a un sito infetto (vedi anche *phishing* e *pharming*).

L'ingegneria sociale a seguito di una *violazione della sicurezza delle informazioni* è assicurata, ad eccezione della copertura "Operazioni elettroniche di pagamento" (C4).

### Malware

Il malware (detto anche codice maligno o *software* dannoso) consiste in un programma o altre procedure e routine informatiche che servono all'utilizzo, alla corruzione o alla cancellazione illeciti di dati oppure a intervenire illecitamente su altri processi informatici.

### Pagina web

Una pagina web o pagina internet è archiviata su un server del web. Richiamando l'URL, viene visualizzata nel browser. Le pagine web corrispondono alle singole pagine di un sito del World Wide Web.



#### Pharming

Il pharming è una tecnica truffaldina che agisce tramite internet. Si basa su una manipolazione delle interrogazioni DNS (Domain Name System) dei programmi di navigazione, allo scopo di deviare l'utente su *pagine web* falsificate.

#### Phishing

Per phishing si intendono i tentativi di carpire i dati di un utente di internet mediante indirizzi *www*, e-mail o SMS falsificati, al fine di commettere un furto di identità e con i dati così ottenuti potere per esempio saccheggiare conti bancari (trasferimenti di denaro) e danneggiare i rispettivi titolari.

#### Pregiudizi all'ambiente

È considerato pregiudizi dell'ambiente la perturbazione prolungata dello stato naturale dell'aria, delle acque (comprese le acque sotterranee), del terreno, della flora o della fauna provocata da qualsiasi influsso o circostanza che il diritto applicabile designa come danno ambientale.

#### Ricavi di esercizio

I ricavi di esercizio corrispondono ai ricavi:

- a) della vendita delle merci commerciate o dei prodotti fabbricati, tenendo conto delle eventuali variazioni delle scorte;
- b) dei servizi prestati.

#### Sistemi informatici (sistemi per il trattamento di informazioni)

Tutti i sistemi della tecnologia delle informazioni e della comunicazione, ivi compresi l'hardware, l'infrastruttura, il *software* o altri apparecchi come pure loro singoli componenti, utilizzati per generare dati, accedere a dati, elaborare, proteggere, sorvegliare, memorizzare, richiamare, visualizzare o trasmettere dati.

Questi comprendono per esempio computer, sistemi distribuiti (come p. es. sistemi di server, cloud computing), sistemi di banche dati, sistemi di informazione, controlli elettronici di macchine e impianti tecnici (NC, CNC, PLC), smartphones, sistemi di videoconferenza e diversi sistemi di comunicazione.

#### Software

Software ai sensi del presente contratto è il termine collettivo per le parti immateriali dei *sistemi informatici* che servono al funzionamento dei medesimi, insieme alla relativa documentazione. Sono tali i programmi standard, i programmi individuali e i sistemi operativi:

- a) il programma standard è un programma realizzato per impieghi dello stesso tipo in settori o aziende differenti e che con interventi relativamente contenuti può essere adeguato alle esigenze individuali;

- b) il programma individuale è un programma creato per un'applicazione individuale e che nella forma e nelle modalità necessarie non si incontra altrove;

- c) il sistema operativo è un programma di controllo che consente all'utente di gestire i file, controllare le periferiche collegate, come stampanti e dischi rigidi, oppure lanciare o chiudere software.

#### Sottolimito

Somma limitata entro la somma assicurata.

#### Terremoti

Vibrazioni provocate da fenomeni tettonici nella crosta terrestre.

#### Terrorismo

È considerato terrorismo qualsiasi atto o minaccia di violenza per raggiungere obiettivi politici, religiosi, etnici o ideologici, che sia adatto a seminare paura o terrore fra il pubblico o parti del pubblico, in modo da poter influire su un governo o istituzioni statali. Non sono considerati terrorismo i *disordini interni*.

#### Terzi

Sono considerati terzi ai sensi del presente contratto tutte le persone fisiche o giuridiche, in particolare quelle toccate dalla protezione dei dati, clienti o partner contrattuali del *contraente* o di aziende coassicurate.

Le persone coassicurate sono considerate terzi nella misura in cui possono rivendicare pretese in qualità di persone toccate da violazioni della protezione dei dati nei confronti del *contraente* o di aziende coassicurate.

Non sono considerate terzi

- a) le aziende coassicurate;
- b) le persone coassicurate, sempre che non sussistano i presupposti ai sensi del capoverso 2.

#### Violazione della sicurezza delle informazioni

Una violazione della sicurezza delle informazioni è una compromissione della

- a) disponibilità
- b) integrità
- c) riservatezza

di *dati elettronici* del *contraente* o di *sistemi informatici* che il medesimo utilizza per l'esercizio della propria *attività aziendale* o professionale.

#### Basilese Assicurazione SA

Aeschengraben 21, casella postale

CH-4002 Basel

Servizio clientela 00800 24 800 800

servizioclientela@baloise.ch

[www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)